



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

**Determinazione Dirigenziale**

N. 51/ 29

di data 01/08/23

**Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. CENTRO SPORTIVO MANAZZON, SMALTIMENTO TERRENO. PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO EURO 350.000,00 - OPERA N. 6687. DEFINIZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI - OPERA N. 6687**

**LA DIRIGENTE SOSTITUTO DEL SERVIZIO**

La Dirigente del Servizio Gestione e riqualificazione del patrimonio edilizio  
in sostituzione della Dirigente del Servizio Edilizia pubblica

premesso che con propria deliberazione 31.07.2023 n. 216, esecutiva, la Giunta comunale ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo "Centro sportivo Manazzon, smaltimento terreno", opera 6687, datato dicembre 2022 – luglio 2023, elaborato dal Servizio Edilizia pubblica, dell'importo complessivo di euro 350.000,00, come di seguito ripartito:

A) lavori

A1) lavori al netto degli oneri per la sicurezza	euro	225.135,00	
A2) oneri per la sicurezza	euro	1.871,74	
sommano			euro 227.006,74

B) lavori in economia

B1) lavori in economia da affidare alla stessa Ditta	euro	3.000,00	
B2) lavori in economia per opere non progettualizzabili	euro	16.000,00	
sommano			euro 19.000,00

C) somme a disposizione dell'Amministrazione:

C1) imprevisti (i.v.a. compresa)	euro	25.331,65	
C2) spese tecniche (oneri previdenziali e fiscali compresi)	euro	20.000,00	
C3) compensi incentivanti indennità tecnica (oneri contributivi ed erariali compresi)	euro	4.540,13	
C4) i.v.a. 22% su A)+B)	euro	54.121,48	
sommano			euro 103.993,26

Totale euro 350.000,00

rinviano a successivo provvedimento dirigenziale l'individuazione delle modalità di affidamento dei lavori;

atteso che nel quadro economico è prevista la voce C3) relativa alla costituzione del fondo per l'erogazione delle retribuzioni incentivanti per lo svolgimento delle attività di progettazione e delle altre attività tecniche inerenti alla realizzazione della presente opera

pagina 1/6

realizzate, anche parzialmente da personale interno, ai sensi dell'art. 20, commi 1 bis e 1 ter della L.p. 26/1993 e s.m.;

richiamata la determinazione della Dirigente del Servizio Edilizia pubblica 20.07.2023 n. 51/26 con cui tra l'altro sono stati affidati a personale interno al Servizio la progettazione esecutiva e il coordinamento del gruppo di progettazione, è stato costituito il gruppo di progettazione ed è stata prenotata la somma di euro 350.000,00 quale stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;

ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori principali di cui alla voce A) del quadro economico di progetto sopra indicato mediante contratto d'appalto che costituisce il sistema ordinario di esecuzione di opere e lavori pubblici per i quali si sia già provveduto a redigere il progetto esecutivo laddove l'obiettivo dell'Amministrazione sia quello di ottenere da un operatore economico la sola esecuzione dell'opera così progettata, conservando in capo all'Amministrazione stessa la relativa gestione;

atteso che, in riferimento a quanto disposto dall'art. 3 bis della L.p. 26/1993 e s.m. e dall'art. 44 del relativo regolamento di attuazione, per i lavori in argomento non è applicabile la disciplina dei lavori sequenziali in considerazione dell'esigenza di garantire unitarietà nell'esecuzione delle lavorazioni a favore della qualità del risultato finale e del ridotto importo delle stesse, che rendono antieconomica la previsione di distinte procedure e distinti contratti, a fronte del considerevole impegno organizzativo richiesto per il coordinamento, nell'ipotesi di presenza di più affidatari;

atteso che, fermo restando quanto osservato sopra con riferimento ai lavori principali, il quadro economico prevede la voce B2) lavori in economia per opere non progettualizzabili, alla quale deve corrispondere specifica perizia di spesa, da incorporare dall'appalto principale, ai sensi dell'art. 57, comma 4 del Regolamento dei contratti, che verrà redatta e approvata in un secondo momento in relazione all'andamento delle lavorazioni principali;

richiamato il comma 4 del citato art. 57: "i progetti ed il relativo quadro economico sono redatti in modo tale da consentire di raggruppare in un unico esperimento di gara e quindi in un unico contratto di appalto sia la lavorazione prevalente che quelle specialistiche. Tuttavia può essere autorizzato l'affidamento distinto di lavorazioni specialistiche qualora il Dirigente competente, che svolge anche funzioni di Responsabile del procedimento, lo motivi espressamente con specifico riferimento alle particolarità dell'opera ed ai vantaggi che tale procedura derogatoria assicura comparativamente all'Amministrazione.";

vista al riguardo la relazione scorpori della Dirigente del Servizio Edilizia pubblica allegata alla nota di data 25.07.2023 prot. n. 219637, da cui si rileva l'opportunità di scorporare la voce del quadro economico sopra specificata adottando un distinto affidamento rispetto ai lavori principali in quanto si tratta di lavorazioni da svolgere con diversa tempistica rispetto a quella dei lavori principali, trattandosi di un insieme di lavori puntuali e per loro natura non progettualizzabili;

atteso che per quanto attiene il rispetto della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, il Servizio Edilizia pubblica con nota 25.07.2023 prot. n. 219637 dichiara che non si è redatto il Piano di sicurezza e coordinamento in quanto i lavori verranno eseguiti da un'unica ditta e che se in fase esecutiva, si dovesse verificare la sovrapposizione con le lavorazioni relative al Cluster 1, sarà previsto il coordinamento in fase esecutiva, con integrazione del piano di sicurezza relativo ai lavori di quest'ultima opera;

atteso inoltre che, per quanto attiene alla sicurezza sui luoghi di lavoro per le lavorazioni riferite alla voce B2), le stesse si svolgeranno al di fuori dei lavori principali e che pertanto non ci sono rischi interferenziali;

ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori previsti nel quadro economico come di seguito:

- i lavori di cui alla voce A) per l'importo di euro 227.006,74 (i.v.a. esclusa) in economia mediante cottimo, ai sensi dell'art. 52 della L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. e dell'art. 178 del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m., da formalizzare

mediante scrittura privata informatica;

La modalità di affidamento sopra indicata consente di garantire la tutela della concorrenza, nel pieno rispetto delle norme in materia, salvaguardando al tempo stesso i principi di economicità ed efficacia procedimentale, di snellezza e proporzionalità dell'attività amministrativa, principi che pur devono conformare i comportamenti dell'Amministrazione;

i requisiti di ammissione alla gara saranno determinati in ragione dei minimi stabiliti dalla normativa vigente;

- i lavori di cui alla voce B1) per l'importo di euro 3.000,00 (i.v.a. esclusa), in economia mediante affidamento all'appaltatore principale sulla base di liste di noli, materiali, mezzi e manodopera, ai sensi dell'art. 152 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;

posto, con riguardo al criterio di aggiudicazione per i lavori di cui alla voce A) che l'art. 16, comma 3, della l.p. 2/2016, come da ultimo modificato con la l.p. 26 maggio 2023, n. 4, prevede che "Fermi restando i casi in cui è necessario il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto previsto dall'ordinamento vigente, gli appalti di lavori pubblici d'interesse provinciale d'importo inferiore alla soglia europea possono essere aggiudicati con il criterio del prezzo più basso. In questi casi il prezzo è determinato mediante il sistema dell'offerta a prezzi unitari o con il sistema del prezzo più basso, stabilito mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base dell'appalto";

valutato che il ricorso al criterio del prezzo più basso in relazione all'importo e alla tipologia dei lavori oggetto di affidamento, determina un beneficio in termini di semplificazione e velocizzazione della procedura di gara e anche in fase di esecuzione del contratto; per tali ragioni si ritiene di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema dell'offerta prezzi unitari di cui all'art. 16 comma 3 della L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m. e dell'art. 61 comma 1 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 e s.m., approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.;

attestata inoltre dal Servizio l'inesistenza in progetto di elementi tali da identificare un prodotto/servizio/opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile;

richiamato per quanto riguarda il subappalto l'art. 26 della l.p. 2/2016 e s.m. comma 1, ultimo capoverso ai sensi del quale per l'individuazione della quota parte subappaltabile si applica la normativa statale in materia;

atteso che al riguardo l'art. 119, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m. dispone che le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2, 3 previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'art. 1 comma 52 della l. 06.11.2012 n. 190 oppure nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'art. 30 del d.l. 17.10.2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla l. 15.12.2016 n. 229;

ritenuto, con riguardo al presente affidamento e in coerenza con le previsioni dell'art. 26 comma 1 della l.p. 2/2016 e s.m. e della normativa statale a cui il medesimo rinvia, nonché delle Linee guida in materia adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220, di vietare il ricorso al subappalto per ragioni tecnico-organizzative, riassumibili in sintesi nella tipologia degli interventi che rendono necessaria la diretta esecuzione delle prestazioni da parte dell'appaltatore, che deve essere in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali istituito dal D.Lgs 152/06 nella Categoria 4 - raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi. Inoltre i lavori relativi alla categoria OS1 rientrano tra le attività di cui all'art. 1 commi 52

e 53 della L. n. 190/2012 e s.m. (white list) e l'esclusione del subappalto consente di avere un maggiore controllo sulle medesime e di avere un unico interlocutore responsabile in toto delle medesime lavorazioni;

dato atto che lo stanziamento di euro 350.000,00 derivante dall'intervento in argomento è previsto nel Documento Unico di Programmazione 2023-2025, approvato con deliberazione consiliare 22.12.2022 n. 168 e nel bilancio di previsione finanziario 2023-2025 approvato con deliberazione consiliare 22.12.2022 n. 169 per effetto della variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio - bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e Documento Unico di Programmazione 2023-2025 approvata con deliberazione consiliare 14.06.2023 n. 66;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168 immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;

atteso che, stante l'assenza della Dirigente del Servizio Edilizia pubblica, la sottoscritta Dirigente del Servizio Gestione e riqualificazione del patrimonio edilizio, risulta delegata alla firma del presente atto, come da provvedimento della Direttrice Generale prot. n. 131541/2023 inerente all'indicazione del Dirigente sostituto;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m. e la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- il D. Lgs. 31.03.2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici);
- i Decreti sindacali di data 29.10.2021 prot. n. 285328 e di data 11.04.2022 prot. n. 99746 con

- i quali sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- le note istruttorie di data di data 25.07.2023 prot. n. 219637 e di data 26.07.2023 prot. n. 219813;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

#### d e t e r m i n a

1. di dare atto che con propria deliberazione 31.07.2023 n. 216, esecutiva, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo "Centro sportivo Manazzon - smaltimento terreno", opera 6687, datato dicembre 2022 - luglio 2023, per l'importo complessivo di euro 350.000,00;
2. di dare atto che la somma di euro 350.000,00 quale stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato è stata prenotata con l'affidamento degli incarichi di progettazione concernenti le fasi di progettazione successive al minimo, avvenuto con determinazione della Dirigente del Servizio Edilizia pubblica 20.07.2023 n. 51/26, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
3. di procedere all'affidamento dei lavori secondo le modalità indicate in narrativa;
4. di subordinare il perfezionamento dei rapporti alla stipulazione dei contratti nelle forme indicate in premessa, autorizzando il soggetto stipulante in rappresentanza del Comune a completare le condizioni di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;
5. di indicare la Dirigente del Servizio Edilizia pubblica quale responsabile della gestione dei contratti, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti la Dirigente del Servizio Edilizia pubblica provvederà alla stipulazione dei contratti;
7. di vietare, relativamente all'affidamento dei lavori in oggetto, il ricorso al subappalto, in considerazione delle valutazioni di carattere tecnico organizzativo richiamate in premessa;
8. di dare atto che ai sensi della legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217 all'opera in argomento è attribuito il CUP D61G23000080004.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente Sostituto del Servizio  
arch. Anna Bruschetti

Trento, addì 01/08/23





COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Determinazione Dirigenziale	
N. 51/ 29	di data 01/08/23

**Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. CENTRO SPORTIVO MANAZZON, SMALTIMENTO TERRENO. PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO EURO 350.000,00 - OPERA N. 6687. DEFINIZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI - OPERA N. 6687**

**Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.  
VISTO FAVOREVOLE

Trento, addì 1 agosto 2023

Il Capoufficio  
Roberta Canali